

Como, 10 SET, 2012  
Prot. n. 123834.6.3

PRAT. N. 239/12/MVA  
(da citare nella corrispondenza)

Spett.le Comune di  
ALBAVILLA  
**INVIATA A MEZZO PEC:**  
comune.albavilla@pec.provincia.como.it

e p.c.:  
Spett.le Provincia di Como  
Via Borgo Vico, 148  
22100 Como  
Ufficio Territorio  
**INVIATA A MEZZO PEC:**  
territorio@pec.provincia.como.it

Spett.le Provincia di Como  
Via Borgo Vico, 148  
22100 COMO  
Ufficio Acque  
**INVIATA A MEZZO PEC:**  
ecologia.acqua@pec.provincia.como.it

Spett.le  
ASL di Como  
Ufficio Prevenzione  
Via Castelnuovo, 1  
22100 – COMO  
**INVIATA A MEZZO PEC:**  
mail.certificata@pec.asl.como.it

**Oggetto: Osservazioni  
VAS Documento di Piano e Rapporto Ambientale del P.G.T. del Comune di  
Albavilla - art. 4 L.R. 12/05  
Seconda Conferenza di valutazione: 12.09.2012 ore 10.00**

In riferimento alla vs. nota di invito alla Conferenza in oggetto, prot. ARPA n. 96730 del 12/07/2012  
(Vs. prot. n.6961 del 12.07.2012);

- visti il Documento di Piano e il Rapporto Ambientale, pubblicati sul sito SIVAS di Regione  
Lombardia;

si riportano le seguenti osservazioni utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2  
della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

Dall'esamina del documento di Piano si evidenziano le seguenti azioni:

**Ambiti di trasformazione**

- n. 5 residenziali; (ATR1-ATR2-ATR3-ATR4)
- n. 1 produttivi; (ATP1)

### Ambiti di riqualificazione

- n. 4 residenziali; (ARU1-ARU2-ARU3-ARU4)
- n. 1 turistico/recettivo; (ARA1)

Sulla base di quanto riportato nel documento di Piano, il numero di abitanti sul territorio di Albavilla alla data del 01.01.2011 risulta essere pari a 6.272 unità. A PGT attuato, la popolazione sarà di circa 6449 abitanti, con un incremento di 177 nuovi abitanti, pari al 2,8%.

### Reti fognarie e depurazione

Per tutte le previsioni di piano dovranno essere previste reti fognarie di allontanamento delle acque reflue urbane verso un idoneo impianto di depurazione.

Si evidenzia che la realizzazione di nuovi insediamenti comporta un aumento della quantità di reflui destinati alla depurazione. Considerato che a pag. 44 del Rapporto Ambientale viene indicato che i reflui prodotti in Albavilla vengono collettati per la gran parte verso l'impianto di depurazione di Merone (ASIL) e in parte verso il depuratore di Mariano Comense (VALBE) e considerate le capacità residue di trattamento di tali impianti, si ritiene opportuno acquisire il parere preventivo favorevole degli Enti di gestione ad accettare il maggior carico inquinante, previa verifica della capacità di progetto dei propri impianti.

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie dovrà essere effettuata adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:

- a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
- c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.

Si prende atto che è stata riportata nel Rapporto Ambientale, la criticità relativa alla presenza eccessiva di acque estranee ed acque piovane nella fognatura comunale diretta all'impianto di depurazione di Merone. Sarà importante che il Comune di Albavilla, individui ed allontani eventuali acque estranee presenti sul proprio territorio e prosegua l'attività di separazione delle acque piovane dalle acque reflue sulle reti di fognatura nuove ed esistenti.

Inoltre sarà opportuno adottare nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole le indicazioni tecniche delle seguenti normative:

- R.R. 24 marzo 2006, n.2, finalizzato a prevedere il riutilizzo delle acque piovane a scopi non potabili (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua);
- D.g.r 29 marzo 2006 n. 8/2244 finalizzata a ridurre le portate delle acque meteoriche nelle fognature e nei corpi idrici superficiali (vedi art. 44 e appendice G in allegato alla D.g.r.)

Si prende atto che sono state prese in considerazione nella procedura di VAS, le criticità contenute nell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dalle reti fognarie comunali, rilasciata dalla Provincia di Como (n. 98 del 23/06/2005) al Comune di Albavilla. In occasione del nuovo procedimento istruttorio dell'autorizzazione è emerso che alcuni tratti di corsi d'acqua del reticolo idrico minore coperti o intubati vengono impropriamente utilizzati come fognature.

Inoltre dalla lettura dell'autorizzazione allo scarico n. 98 del 23/06/2005, si evince la presenza di un'altra criticità, ossia la presenza di n. 4 scaricatori di piena in area di rispetto pozzo utilizzato a

scopo potabile, per i quali è prescritto di disattivare entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento e recapitare all'esterno della fascia di rispetto.

Gli ambiti di trasformazione e di riqualificazione, che andranno ad interessare la rete di fognatura con recapito verso tali reti e terminali di scarico, potranno avere impatti significativi per l'ambiente e risultare in contrasto con i principi di sostenibilità di cui alla L.R.12/05;

Si ricorda pertanto che l'Autorità procedente d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, dovrà prevedere azioni affinché vengano adeguati tali reti e terminali alle prescrizioni impartite dall'autorizzazione allo scarico, prima dell'approvazione del PGT.

Inoltre dal Rapporto Ambientale si evince che il Comune di Albavilla ha una copertura della rete fognaria pari al 98%. Pertanto sarà opportuno prevedere tra gli obiettivi del Piano dei Servizi, la copertura delle rete al 100%.

Per l'ambito di riqualificazione ambientale turistico/recettivo ARA1, posto in zona distante dal centro abitato, si ricorda quanto segue:

- 1) le zone isolate sono dichiarate tali a seguito di valutazione del gestore del servizio idrico integrato, in collaborazione con il Consorzio Autorità dell'ATO della Provincia di Como, ai sensi dell'art. 7 del R.R. 24 marzo 2006 n. 3;
- 2) ai sensi del R.R. 24 marzo 2006 n. 3, gli scarichi isolati (art. 8 commi 1,2,4 e 5) con recapito sul suolo o in corpo d'acqua superficiale dovranno essere autorizzati dalla Provincia;
- 3) gli scarichi di acque reflue provenienti da agglomerati con popolazione equivalente superiori a 400 A.E. che appartengono al bacino idrografico dei laghi delimitate della fascia di 10 Km dalla linea di costa, non possono recapitare sul suolo;
- 4) gli scarichi di acque reflue provenienti da agglomerati con popolazione equivalente da 50 a 100 A.E. che appartengono al bacino idrografico dei laghi, non possono scaricare in corpi d'acqua superficiale.

Qualora venga proposto un impianto di smaltimento reflui tramite fitodepurazione, come misura di mitigazione finalizzata a ridurre gli impatti, si ricorda che ai sensi della Deliberazione di Giunta Provinciale N° 181 del 23 luglio 2009 modificata con Deliberazione di Giunta Provinciale N° 322 del 16 dicembre 2010, la fitodepurazione può essere applicata solo nei casi previsti dalle Linee guida per l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque reflue domestiche con carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti.

#### **Bilancio idrico**

Il Rapporto Ambientale indica che allo stato attuale il Comune di Albavilla è approvvigionato dagli acquedotti della Soc. ASME di Erba e dalla Lario Reti Holding Spa di Lecco.

Considerato che la realizzazione di nuovi insediamenti comporta la necessità di approvvigionamento di acqua potabile, sarà necessario acquisire preventivamente il parere favorevole di tali Enti di gestione per il maggior consumo.

#### **Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano**

Il Rapporto Ambientale indica che le derivazioni dal torrente Cosia, dalla sorgente Buselac dal pozzo "Castagna 2" sono sospese ma che continuano a vigere i vincoli previsti dall'art. 94 del D.lgs 152/06. Tali aree dovranno essere indicate sulla tavola dei vincoli.

Si ricorda che le zone di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.lgs 152/06, sono soggette a divieti e limitazioni relativamente allo svolgimento di attività incompatibili e all'insediamento di centri di pericolo;

nel caso in cui siano preesistenti, ove possibile, devono essere adottate le misure per il loro allontanamento, in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. VII/12693 del 2003 in merito a nuove edificazioni con volumi interrati (punto 3.2) in fascia di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, dovrà essere prevista una specifica indagine idrogeologica di dettaglio del sito finalizzata a verificare che le oscillazioni della falda acquifera non interferiscano con le strutture interrate previste (piano interrato ad uso autorimessa e cantine), mantenendo un franco di almeno 5 metri.

All'interno della fascia di rispetto dei pozzi, i tratti di rete fognaria, dovranno presentare le caratteristiche indicate dalla D.G.R 10 Aprile 2003 n. 7/12693.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 94 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

#### **Fasce di rispetto corsi d'acqua superficiali**

Dalla visione delle schede descrittive degli ambiti, si evince che l'Ambito ATR3 è interessato dalla presenza di corsi d'acqua superficiale;

Si ricorda che la realizzazione dell'intervento in fascia di rispetto fluviale del reticolo idrico minore, comporta il rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte nello studio del reticolo minore redatto dal Comune, a seguito delle competenze derivate dalla L.R. 5 gennaio 2000, n.1.

Inoltre si ricorda che la realizzazione di interventi in fascia di rispetto fluviale del reticolo idrico maggiore, comporta il rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte dal Regio Decreto n°523 del 27.07.1904 e della D.g.r. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i..

I fontanili ancora attivi, ai sensi dell'art. 21 comma 7 della normativa paesaggistica del PTR, sono da salvaguardare, riqualificare e valorizzare impedendo opere di urbanizzazione e nuova edificazione per una fascia di almeno 10 metri intorno alla testa del fontanile e lungo entrambi i lati dei primi 200.

#### **Fasce di rispetto cimiteriali**

Dalla lettura delle schede di ogni Ambito si evince che le aree oggetto di intervento non ricadono in fascia di rispetto cimiteriale.

Si ricorda comunque che all'interno di tale fascia possono essere realizzate esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale e compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo, come indicato dall'art. 8 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 - n. 6.

Inoltre ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 28 della L. n.166 del 1 agosto 2002 (G.U. n. 181 S.O. del 03/08/02), all'interno della zona di rispetto cimiteriale, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a),b),c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1987. n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

Si fa presente inoltre che ai sensi dell'art. 8 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6, la zona di rispetto cimiteriale potrà essere ridotta non oltre il limite di 50 m.

### Suolo

Qualora l'utilizzo delle aree oggetto di riqualificazione o trasformazione in passato abbia potuto comportare una potenziale insalubrità del suolo, a causa di abbandono di rifiuti, discariche, sversamenti di sostanze pericolose ecc., cambi di destinazioni d'uso da industriale a residenziale/commerciale, dovrà essere presentata idonea proposta di Piano di Indagine Ambientale preliminare, finalizzato a verificare la salubrità del suolo e sottosuolo ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1. del Regolamento Locale di Igiene. Detta proposta dovrà essere valutata preventivamente da parte di questa Agenzia.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera e) bis della L.R. 12/05, il Documento di Piano, tra l'altro, dovrà individuare anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree degradate o dismesse, determinando le modalità d'intervento secondo le procedure indicate dall'art. 97 bis della L.R. 12/05. Il recupero delle aree dismesse dovrà concorrere agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo.

### Aspetti geologici

Si ritiene necessario indicare nelle schede descrittive degli Ambiti di PGT la classe di fattibilità geologica.

Dovrà essere verificato che lo studio geologico sia stato redatto in conformità alla d.g.r. 28 maggio 2008 – n. 8/7374 e alla d.g.r. 30 novembre 2011 n. 9/2616 (l'aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT). Tale studio ai sensi dell'art.57 della L.R. 12/05 dovrà essere contenuto nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole. Si ricorda che in classe di fattibilità geologica 4, dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione e per le restanti classi dovrà essere prodotta una relazione geologica di approfondimento, qualora richiesto dallo studio geologico a supporto del PGT stesso.

### Rifiuti

Il Rapporto ambientale descrive attentamente gli aspetti sulla produzione e gestione dei rifiuti a livello comunale evidenziando che la raccolta differenziata sui materiali ferrosi e la frazione organica risultano sottodimensionati. Non viene considerato l'aspetto legato alla produzione e gestione dei rifiuti derivante dai nuovi Ambiti.

Si propone di approfondire tale componente, al fine di verificare la tendenza alla produzione di rifiuti nel tempo.

Si concorda con quanto proposto nel Rapporto Ambientale, di incrementare l'efficacia della raccolta differenziata in particolare per la frazione organica e dei materiali ferrosi.

### Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica

Il comune di Albavilla, ai sensi della DGR n. IX/2605 del 30.11.2011, risulta inserito in "Zona A" per la qualità dell'aria.

L'Autorità competente per la VAS dovrà porsi come obiettivo il miglioramento nel tempo della qualità dell'aria sul territorio, proponendo azioni che tengano conto oltre da quanto previsto dal D.lgs 28/03/11 n. 28 indicato nel Rapporto Ambientale, anche dei seguenti strumenti normativi:

- al D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e s.m.i. (regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici);
- L.R. 16/02/2004 n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore);
- L.R. 21/12/2004 n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera);
- L.R. 02/12/2006 n. 24 ( Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

- D.g.r. del 26/06/07 – n. 8/5018 (Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici);
- D.g.r. del 11/07/08 – n. 8/7635 (misure alla limitazione della circolazione e all'utilizzo di veicoli e misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose)

Inoltre, ove fosse prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici come misura di mitigazione finalizzata a ridurre gli impatti in atmosfera, dovrà seguire le procedure di cui alla d.g.r. n. 8/10622 del 25.11.2009 (linee guida per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili).

### **Inquinamento elettromagnetico**

Il Rapporto ambientale indica che sul territorio comunale sono presenti n. 3 Stazioni radio base e un elettrodotto. Non sono presenti impianti radio/TV.

Sulla tavola dei vincoli è riportato il tracciato e le fasce di rispetto delle linee elettriche ad alta e media tensione, ma non la posizione delle Stazioni Radio Base. Sarà opportuno indicare sulla tavola dei vincoli anche l'ubicazione delle SRB.

Si ricorda inoltre che:

- la realizzazione di una struttura con permanenza di persone in area di pertinenza di una SRB, o impianto TV, richiede una verifica previsionale del rispetto dei limiti di cui al DPCM 8/7/2003 (G.U. 199-2003) per campi alle radio frequenze degli impianti esistenti, rispetto alle nuove progettazioni;
- la realizzazione di una struttura con permanenza di persone in prossimità di una linea elettrica ad alta e media tensione comporta la necessità di richiedere preventivamente un parere alla società di gestione della linea, al fine di verificare la compatibilità del nuovo fabbricato con la fascia di rispetto definita secondo la metodologia di calcolo prevista dal DM 29.5.2008 (GU n. 156/08);

### **Inquinamento acustico**

Dal Rapporto Ambientale risulta che il comune di Albavilla ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio ai sensi della L.R. 13/01. Si ritiene utile che l'Autorità competente per la VAS proceda a verificare preliminarmente la coerenza tra il Piano di Zonizzazione Acustica approvato e la proposta del documento di Piano.

Considerato che l'Ambito ATP1 a destinazione industriale è posto in adiacenza (20 m. circa) a fabbricati residenziali, si ritiene opportuno che l'Autorità competente per la VAS proceda a verificare preliminarmente la coerenza di tale scelta e se del caso trovare soluzioni alternative al fine di prevenire eventuali molestie nei confronti dei residenti.

Riguardo all'Ambito ATR3 posto in prossimità della nuova struttura R.S.A. e all'ambito ATR4 in prossimità di un asilo, si ricorda che le aree destinate al riposo e allo svago ricadono in aree particolarmente protette (CLASSE I) dall'inquinamento acustico.

Considerato che tra le destinazioni compatibili all'Ambito ATR3 e ATR4, rientrano anche attività di somministrazioni e bevande, attività di intrattenimento e artigianato di servizio, sarà opportuno procedere a verificare preliminarmente la coerenza di tale scelta e se del caso trovare soluzioni alternative al fine di prevenire eventuali molestie nei confronti degli ospiti della casa di riposo e dell'asilo.

In merito agli Ambiti residenziali in adiacenza ad infrastrutture stradali, si ricorda l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell'art.8 comma 3 della L.447/1995. In questo modo il Comune avrà a disposizione un importante strumento per prevenire, già in fase programmatoria, future problematiche di potenziale inquinamento acustico a carico dei futuri residenti. La valutazione previsionale di clima acustico può essere utile anche nel caso di nuovi



insediamenti residenziali prossimi ad aree a destinazione produttiva/commerciale. Nella valutazione degli ambiti residenziali con infrastrutture stradali in adiacenza, si ricorda che si dovrà tenere conto per la stesura della valutazione di clima acustico, delle indicazioni del D.P.R. 142/04 riferite ai limiti per ciascuna fascia di pertinenza stradale e riferite agli interventi (anche a carico dei nuovi insediamenti residenziali) necessari per il rispetto dei limiti acustici.

Per quanto concerne gli ambiti di trasformazione produttivi/artigianali e terziario/commerciali si ricorda la necessità di acquisire prima della realizzazione degli impianti e dei fabbricati, la documentazione previsionale d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 e art. 5 L.r. 13/01, fatto salvo quanto previsto dal DPR n. 227/11, soprattutto per gli ambiti limitrofi ad insediamenti residenziali.

### Inquinamento luminoso

Dal Rapporto Ambientale risulta che il comune di Albavilla ha redatto il Piano di Illuminazione ai sensi del L.R. del 27/03/2000 n. 17 (Misure in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso).

### Aree Agricole

Considerato che alcuni Ambiti sono posti in prossimità di aree agricole, dovrà essere verificato il rispetto del Nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene, il quale indica che le concimaie, le stalle, i pollai e le conigliaie devono rimanere a m. 100 da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

### Aree Produttive

In merito all'area produttiva ATP1 prevista in adiacenza (circa 20 m) di insediamenti residenziali, sarà opportuno considerare che non siano insediate aziende classificate Insalubri di Prima Classe, sia per tipologia (intera tabella c) di lavorazioni che per utilizzo di sostanze, prodotti e materiali, ai sensi del Decreto 5 settembre 1994 del Ministero della Sanità.

### Aree protette

Considerato che l'ambito ATR4 risulta posto all'interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro, si demanda all'Ente di gestione, l'espressione di pareri di competenza in merito al Documento di Piano rispetto all'area protetta destinata alla conservazione del paesaggio e della biodiversità.

### Indicazioni di carattere generale

Si consiglia di considerare alcuni aspetti fondamentali per ottemperare ad indicazioni di norme e per conseguire i principi di sostenibilità ambientale:

- Redigere un Piano Urbano dei Servizi e del Sottosuolo (PUGSS), ai sensi della L.R. 26/2003;

Si demanda alla Provincia di Como quale Ente competente, la verifica del calcolo sul consumo di suolo e la valutazione degli ambiti di trasformazione e riqualificazione rispetto al PTCP.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali  
e Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Monti Cinzia

*[Handwritten signature]*  
10.9.12

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Fabio Carella

*[Handwritten signature]*

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott. Camillo Foschini tel. 031/2743933